



I.A.S.U.S.

International Academy of Security & Urban Survival

Il coltello e la legge

<http://www.tuttocoltelli.it/link/legge/legge.htm>

Norme di legge

Artt. 585, 697, 699, 704 c.p.

Art. 42 TULPS e artt. 45 e 80 Reg. TULPS

Art. 4 L. 18 aprile 1975 n. 110

Art. 13 L. 11 febbraio 1992 n. 157 (Caccia)

Terminologia

Il coltello è un utensile creato dall'uomo per tagliare materiali non troppo duri mediante una lama fissata ad un manico. Si distingue in ciò da quelle armi bianche studiate per penetrare nel corpo umano, come il pugnale. La distinzione, dal punto di vista tecnico, può in alcuni casi essere molto sfumata, tanto da aversi strumenti con caratteristiche miste (coltelli-pugnale), ma la destinazione primaria è in genere sufficientemente chiara e, sulla base delle origini storiche dello strumento, del suo impiego in certi ambienti culturali o etnici, delle sue caratteristiche tecniche, non è difficile dire se ci si trova di fronte ad uno strumento, solo occasionalmente atto ad offendere, oppure ad un'arma propria con funzione primaria di ledere la persona. Siccome il punto di contatto fra le due categorie è dato proprio dal coltello e dal pugnale, è necessario precisarne le rispettive caratteristiche e la terminologia di base.

Un coltello è composto da due parti fondamentali: il manico od impugnatura e la lama.

La lama è generalmente una striscia di acciaio piatta, con facce parallele o formanti un cuneo, che su di un lato viene affilata in modo da creare il cosiddetto tagliente che può essere liscio oppure a sega, ondulato, seghettato, ecc. In coltelli sottili, in cui le due facce formano un angolo molto acuto, il tagliente può mancare. L'estremità del tagliente è detta filo, che può mancare in alcuni coltelli (ad es. di ostriche). Mediante l'affilatura si crea il giusto angolo del tagliente, mediante l'arrotondatura si crea e mantiene il filo. Il lato opposto al tagliente si chiama dorso o costa della lama e può essere piatto, arrotondato, seghettato, misto. La seghettatura non è prevista per rendere lo strumento più lesivo ma per utilizzarlo come seghetto o per il taglio di lamiere o di corde.

La lama può terminare in una punta, rettilinea o ricurva verso l'alto od il basso, od essere più o meno arrotondata oppure tronca. Anche la punta arrotondata o tronca può essere, o meno, affilata. La punta che è affilata per un breve tratto anche sulla costa in prossimità della punta stessa, dicesi falso filo.



I.A.S.U.S.

International Academy of Security & Urban Survival

Il filo inizia dalla punta e termina al tallone, che è la parte più robusta della lama su cui si appoggiano i fornimenti (elso, manico, ecc.)

Dopo il tallone inizia il codolo e cioè il prolungamento della lama su cui viene montato il manico.

I pugnali si differenziano dai coltelli per avere due taglienti e due fili e una punta a lancia, vale a dire simmetrica su entrambi i lati. Talvolta la lunghezza di uno dei taglienti occupa solo metà della lama che presenta quindi, su di un lato, sia una costa che un tagliente.

A seconda del tipo di manico e di lama i coltelli assumono varie denominazioni.

Distinzione fondamentale è quella tra coltelli a lama fissa e coltelli con lama pieghevole o a serramanico o da tasca.

Coltelli a **lama fissa** sono quelli in cui la lama è rigidamente fissata in modo permanente all'impugnatura. Rientrano in questa categoria i coltelli da cucina, i coltelli da tavola, i coltelli da sopravvivenza (survival, anche noti come "tipo Rambo"), i coltelli da caccia e da pesca, ecc. Di regola i coltelli a lama fissa vengono portati in un fodero per evitare che si rovini il filo ed il pericolo di tagli accidentali.

In questa categoria possono trovarsi degli strumenti di lavoro con le forme più strane come, ad esempio, i coltelli per scuoiare e per conciatori di pelli (skinner) con lama semicircolare e impugnatura posta ad angolo retto ad essa, così che la lama esce tra due dita della mano che lo impugna. Alcuni sono poi stati modificati in modo da avere una lama appuntita per servire solo quali strumenti di offesa (coltelli a spinta).

Coltelli a **lama pieghevole** sono quelli in cui la lama è mobile ed incernierata nell'impugnatura entro cui può essere serrata (da ciò il nome "a serramanico"). La maggior parte di essi sono muniti di un bloccaggio di sicurezza (dente o lamina di arresto, ghiera girevole), che blocca la lama una volta aperta per evitare che essa si pieghi durante l'uso e tranci le dita dell'utilizzatore. Coltelli da tasca di modeste dimensioni vengono chiamati temperini. Molti coltelli da tasca sono muniti di lame di diversa lunghezza o di vari accessori (lima, seghetto, cacciavite, punteruolo, ecc.).

In questa categoria dei coltelli pieghevoli si debbono distinguere:

- coltelli allungabili;
- coltelli balisong;
- coltelli con apertura a scatto;
- coltelli a lama scorrevole o a gravità.

Coltelli allungabili sono dei coltelli pieghevoli alquanto rari in cui la lama è più lunga del manico così che quando il coltello è chiuso, ne sporge egualmente un tratto; essi possono quindi essere usati, in qualche modo, anche se ripiegati.

Coltelli balisong o a farfalla sono coltelli tipici delle Filippine in cui il manico è diviso per il lungo in due metà entro cui si trova la lama come in un astuccio,



I.A.S.U.S.

International Academy of Security & Urban Survival

incernierata al tallone con esse. Aprendo le due metà e facendole ruotare di 180 gradi, la lama rimane libera e si forma il manico da impugnare. Trattasi quindi di un normale coltello la cui destinazione o meno ad offendere andrà stabilita in base alle caratteristiche della lama.

Coltelli ad apertura a scatto sono coltelli in cui la lama, incernierata sul manico, viene aperta automaticamente, con la pressione di un bottone di scatto, ad opera di una molla. Di regola un meccanismo blocca poi la lama in posizione di apertura.

E' opportuno ricordare che per un equivoco linguistico, avendo molti inteso che coltello a serramanico fosse quello in cui la "lama si fissa (si serra) nel manico" alcuni dizionari e la Cassazione in molte sentenze, hanno chiamato i coltelli a scatto "coltelli a serramanico", creando non poca confusione.

Coltelli a lama scorrevole sono coltelli in cui la lama non è incernierata o fissata sul manico, ma scorre all'interno di esso e ne esce per forza di gravità e perché proiettata in avanti da una molla, fino ad essere bloccata in posizione di apertura. Sono poco frequenti e più usati come arma che come strumenti, in quanto la lama manca della necessaria stabilità per lavori manuali.

Natura giuridica

Per quanto concerne la qualificazione giuridica dei coltelli, non vi è dubbio che per essi vale la regola generale per cui ogni strumento, anche pericoloso, che ha una funzione primaria diversa dall'offesa alla persona, deve essere qualificato come strumento atto ad offendere. Questo è sempre stato l'orientamento della giurisprudenza la quale ha fatto un'unica eccezione solo per i coltelli a scatto e, di recente, prendendo un abbaglio, anche per i coltelli pieghevoli con blocco della lama. In effetti, a voler essere del tutto coerenti, l'indagine sulla natura o meno di arma dello strumento andrebbe fatto caso per caso, ma ciò non è concretamente fattibile stante l'opinabilità di molti concetti. Si consideri ad esempio quale scarso significato pratico abbia la distinzione tra un pugnale e un coltello da macellaio, entrambi affilatissimi, entrambi appuntiti, entrambi studiati per essere ben maneggevoli, entrambi più che adatti per uccidere, visto che per un corpo umano fa ben poca differenza che una lama abbia un filo oppure due fili!

L'analisi della materia, sulla base della pratica quotidiana e dei principi generali della legge, riscontrabili, sia pure con molti sbandamenti, in giurisprudenza, consente di enucleare il seguente principio generale: i coltelli sono da considerare sempre strumenti atti ad offendere salvo che in concreto le loro caratteristiche specifiche, e in particolare, quelle della lama, dimostrino che essi non sono idonei ad alcun uso ragionevole diverso da quello dell'offesa alla persona. Si presume quindi che un coltello sia uno strumento, salvo che particolari caratteristiche lo facciano identificare come arma propria.



I.A.S.U.S.

International Academy of Security & Urban Survival

Alla stregua di questo principio si possono trarre le seguenti conclusioni in relazione ai dubbi più frequenti che si riscontrano nella pratica:

Coltelli a scatto, a scrocco, a molletta.

La Cassazione è stata influenzata da due pregiudizi: in primo luogo da quello risalente alla vecchia giurisprudenza relativa al codice penale del 1889 che vietava le armi insidiose e che ha continuato ad applicare come se la legge non fosse mai stata cambiata; in secondo luogo dall'erronea convinzione che i pugnali fossero necessariamente a lama fissa e che quindi ogni coltello a lama fissa o fissata dovesse essere assimilabile ad un pugnale.

In effetti non è affatto vero il principio affermato apoditticamente dalla Cassazione che i coltelli a scatto siano sempre e necessariamente armi proprie. La Cassazione ha basato il suo giudizio su quelli più diffusi, a forma di stiletto, che hanno la lama con punta a lancia e con doppio filo i quali quindi, sono qualificabili armi, non perché sono a scatto, come ha ritenuto la Cassazione, ma per il ben più semplice motivo che sono dei pugnali pieghevoli veri e propri. Un coltello a scatto con lama a punta arrotondata non potrebbe essere mai considerato un'arma per il fatto che la sua funzione non potrebbe essere altra che quella di un normale strumento da taglio e l'apertura a scatto non potrebbe essere considerata altro che una utilissima facilitazione per chi deve usarlo con una sola mano. Si pensi ad esempio al potatore che deve aprire il coltello stando appollaiato su di un albero o al marinaio che deve tagliare una cima in precarie condizioni di equilibrio. Ciò è tanto vero che attualmente sono numerosi i coltelli costruiti in maniera da poter essere aperti con una mano sola. Del resto non pare proprio verosimile che la Cassazione dichiarerebbe arma propria una taglierina da tappezziere congegnata in modo da far uscire o rientrare la lama con un congegno automatico!

In troppe massime la Cassazione dimentica che ai fini della distinzione non hanno alcun rilievo l'insidiosità dello strumento o la sua pericolosità, ma esclusivamente la sua destinazione primaria: un bisturi è certamente studiato per penetrare nel corpo umano, è affilatissimo e pericoloso, ma è destinato ad un uso lecito. Del resto proprio non si comprende perché dovrebbe essere più pericoloso un coltello che si apre con una sola mano, rispetto ad un coltello a lama fissa portato alla cintura o sotto l'ascella in un fodero: entrambi, allo stesso identico modo, possono apparire inaspettatamente nella mano dell'avversario.

Si segnala che con circolare 559C.7572.10179(17)1 il Ministero dell'Interno ha avvertito che i coltelli a scatto sono da considerare armi proprie, con tutte le conseguenze in ordine al loro regime giuridico.

Coltelli pieghevoli con blocco della lama

Le recenti sentenze della Cassazione che li hanno dichiarati armi proprie sono il frutto di un vero e proprio abbaglio tecnico. Il blocco della lama non è stato inventato per poter utilizzare il coltello come arma, ma per essenziali ragioni di sicurezza perché, come sa chiunque sia solito usare un coltello per lavori manuali,



I.A.S.U.S.

International Academy of Security & Urban Survival

è estremamente facile che la lama del coltello non bloccabile, si ripieghi improvvisamente, a causa di una manovra sbagliata o di un urto, tagliando le dita del malcapitato che lo sta usando. Si prenda ad esempio il famoso coltello Opinel, tipico coltello del contadino francese, che da sempre è munito di una ghiera girevole che consente di bloccare la lama, di certo non per usi illeciti. La circostanza che in questi ultimi anni siano sempre di più i coltelli muniti di blocco della lama, è dovuta al fatto che le lame di oggi sono dotate sempre di un filo da far invidia ai rasoi, così che una chiusura accidentale può essere estremamente pericolosa, ed al fatto che sempre di più i coltelli finiscono nelle mani di persone inesperte che non sono abituate a maneggiarli tutti i giorni, come i contadini di una volta. Del resto, anche in questo caso, non pare proprio verosimile che la Cassazione dichiarerebbe arma propria una taglierina da tappezziere congegnata in modo da bloccare la lama in apertura! Inoltre proprio non si comprende perché vi dovrebbe essere diversità di trattamento tra chi porta un coltello a lama fissa e chi porta lo stesso coltello che si apre e diventa a lama fissa al momento del bisogno, visto che ciò che conta non è l'insidiosità o la pericolosità, ma esclusivamente la naturale destinazione d'uso.

Coltelli da sopravvivenza, da caccia e da pesca

Per i coltelli tipo "Rambo" si tratta in genere di coltelli a lama fissa da caccia, di grosse dimensioni, con punta ricurva e falso filo e, sovente con costa seghettata. Essi, a parte l'aspetto un po' impressionante (creato ad arte a fini pubblicitari) sono solo dei normali coltelli da caccia e quindi non sono assimilabili ad armi. Ovviamente non debbono avere un doppio filo, in quanto in tal caso sarebbero dei pugnali veri e propri. La differenza essenziale sta in questo: se la lama è affilata solo in punta in modo da creare il falso filo si è di fronte ad un coltello; se la affilatura investe non solo la punta ma anche parte della costa, si è di fronte ad un pugnale con doppio filo; questo perché il falso filo è utile per certe operazioni venatorie (sventramento e scuoiatura di animali), mentre che il doppio filo è utile solo per infliggere colpi penetranti. E' vero che per un cacciatore che dovesse difendersi dall'assalto di una fiera o per il pescatore che dovesse difendersi da un pescecane, un pugnale sarebbe preferibile ad un coltello da caccia, ma non pare che il legislatore abbia tenuto conto di queste sfumature.

È doveroso osservare che la distinzione tra coltello e pugnale è un'invenzione esclusivamente italiana e che nessun altro paese europeo mi risulta aver sentito la necessità di una tale sottile distinzione, così come non ha sentito la necessità di distinguere tra coltelli a lama pieghevole e coltelli a lama fissa.

Coltelli balisong

La loro qualificazione, come per i coltelli a scatto, dipende dal tipo di lama; se è una normale lama ad un solo filo non vi è alcuna ragione per non considerarli degli strumenti; se hanno lama di pugnale, dovranno essere considerati come tali.



I.A.S.U.S.

International Academy of Security & Urban Survival

Coltelli da lancio

In genere hanno lama a forma di foglia, con doppio taglio, non hanno altra funzione che quella di offendere la persona e quindi vanno classificati tra le armi proprie. Si deve fare però una doverosa distinzione per i coltelli da lancio per artista di varietà, costruiti con particolare cura e la cui destinazione è quella di essere lanciati, ma di non colpire affatto chi si presta a fare da spalla al lanciatore: essi sono chiaramente strumenti di lavoro; analogamente vanno considerati solo strumenti sportivi i coltelli da lancio con tagliente arrotondato, destinati ad essere lanciati contro un bersaglio di legno in gare di abilità.

Coltelli a spinta "pushers"

sono formati da una lama, di solito corta e a forma di foglia, munita di un manico perpendicolare ad essa e con tallone sottile, così che, una volta impugnato, la lama sporge dal pugno, tra il dito medio e il dito indice. Sono usabili esclusivamente per offendere la persona.

Coltelli di libero porto

Ciò posto si pone il problema ulteriore se tutti i coltelli siano da considerare strumenti ad offendere oppure se ve ne siano alcuni tipi che, per la struttura o per le modeste dimensioni, debbano essere considerati inadatti ad offendere.

Il legislatore del 1940, nell'art. 80 del Reg. al TULPS, aveva saggiamente escluso dal novero degli strumenti atti ad offendere, liberalizzandoli ad ogni effetto:

- a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata;
- b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.

In altre parole non era considerato idoneo ad offendere la persona:

- qualsiasi coltello con lama, fissa o pieghevole di lunghezza inferiore a 4 centimetri (bisturi, temperino);
- un coltello, a lama acuminata o con apice tagliente, sia fissa che pieghevole, con lama non superiore a sei centimetri, purché il manico non superi certe dimensioni (usuali coltelli da tasca);
- un coltello con lama non acuminata o apice non tagliente non superiore a 10 centimetri di lunghezza (roncolette, coltelli da potatura).

La scelta del legislatore era ragionevole perché al di sotto di un certo livello di lesività un coltello non si distingue da un qualsiasi altro oggetto appuntito o tagliente (chiodo, pezzo di vetro, ramo spinoso, ecc.) e non vi è motivo di sottoporlo ad un particolare regime giuridico.

La legge 110/1975, all'art. 4, nel dettare nuove norme per il porto degli strumenti atti ad offendere, abrogava il secondo comma dell'art. 42 del TULPS che vietava il porto di strumenti ad offendere senza giustificato motivo. La Cassazione, dopo



I.A.S.U.S.

International Academy of Security & Urban Survival

qualche oscillazione, finiva per affermare che, abrogato tale comma, doveva ritenersi abrogato anche l'art. 80 del Regolamento che ne chiariva il contenuto. Decisione probabilmente corretta da un punto di vista formale, ma che crea una lacuna difficilmente colmabile dall'interprete e, quindi, una incertezza nel diritto non trascurabile.

Non si può infatti dimenticare che l'art. 80 era l'espressione di una precisa ratio: mentre per i normali strumenti da lavoro o sportivi è facile individuare i tempi ed i modi che ne rendono giustificabile il porto, ciò non è possibile per temperini e coltelli da tasca i quali sono strumenti destinati a molteplici impieghi e di quotidiana utilità; un coltello da tasca di piccole dimensioni viene portato non per uno scopo preciso, ma perché nel corso della giornata è strumento utile in una infinità di occasioni: aprire un pacco, tagliare uno spago o un pezzo di nastro, tagliare del pane, recidere un rametto, pulire le unghie, per non parlare di tutti gli usi impropri in cui la lama del coltello viene usata come leva, come cacciavite, come strumento universale per ogni piccola riparazione. Ciò a maggior ragione per chi vive in campagna. Quindi non vi è dubbio che in questo caso il giustificato motivo è insito nella stessa natura dello strumento che, per la sua modestia offensiva nessuno si sogna di portare a scopi lesivi. Ciò vale a maggior ragione per i coltelli multiuso che, oltre ad una o due lame, dispongono di altri attrezzi (seghetto, cavatappi, lima, ecc.) i quali, da soli, rendono giustificato il porto dello strumento.

La soluzione potrebbe essere quella di ritenere che nonostante l'abrogazione dell'art. 80 Reg. TULPS, il suo contenuto continui a sopravvivere come regola interpretativa ragionevole per strumenti il cui porto per giustificato motivo è implicito nella loro stessa natura. Comunque non si potrà negare l'attenuante del fatto lieve a chi porti uno di questi oggetti.

Come per ogni altro strumento atto ad offendere, il giustificato motivo al porto in una certa situazione, legittima anche al porto in previsione di essa e dopo che essa si è verificata: il cacciatore, ad esempio, può partire da casa, in città con il coltello da caccia alla cintura, può portarlo sul terreno di caccia e, fino a che, alla sera, non rientra in casa è legittimato a portare il coltello anche se si ferma a far quattro chiacchiere al bar dei cacciatori. Però nel momento in cui il cacciatore usasse il coltello per minacciare, senza esimenti, un'altra persona, il porto diverrebbe ipso facto privo di giustificazione e quindi punibile (tesi opinabile).

L'attenuante del fatto di lieve entità

La giurisprudenza è stata a lungo tormentata dai problemi connessi all'attenuante del fatto di lieve entità prevista nel comma quarto dell'art. 4 L. 110/1975, ed in particolare:

- quando si debba ritenere sussistere l'attenuante del fatto lieve. La Cassazione ha stabilito che si deve tener conto sia delle circostanze oggettive (natura



I.A.S.U.S.

International Academy of Security & Urban Survival

dell'oggetto, modalità del fatto) sia delle circostanze soggettive (personalità del reo, sue motivazioni).

- se l'attenuante possa essere ritenuta solo in relazione ad oggetti in senso stretto (tubi, catene, bulloni, ecc.) oppure anche in relazione a strumenti e, tra questi ai coltelli. La risposta, fin dall'inizio, non avrebbe potuto essere che in quest'ultimo senso poiché è proprio tra i coltelli che ora si classificano quegli strumenti che l'art. 80 del Reg. TULPS riconosceva essere privi di sufficiente capacità offensiva e che quindi meritano l'applicazione dell'attenuante più di ogni altro oggetto.
- se in caso di riconoscimento del fatto lieve la pena sia necessariamente quella della sola ammenda oppure sia il giudice a decidere se dare o meno anche l'arresto. Anche in questo caso la risposta ovvia era che, a parte l'infelice espressione usata dal legislatore ("può essere irrogata"), se il fatto era lieve, la pena dell'ammenda era più che sufficiente.
- se il riconoscimento dell'attenuante implichi che il reato, punito con la sola ammenda, si prescriva entro due anni. La giurisprudenza ormai costante è in questo senso.
- se il riconoscimento dell'attenuante e quindi l'applicabilità della sola ammenda, comporti la possibilità di fare oblazione a norma dell'art. 162 c.p. . La Cassazione si è orientata per la soluzione negativa. La soluzione andrebbe rivista per il fatto che il legislatore ha da tempo superato la distinzione tra aggravanti o attenuanti generiche e quelle ad effetto speciale (art. 63 c. p.) ed appare quindi un inutile formalismo giuridico il cavillare se in questo caso ci si trovi di fronte ad una forma attenuata del reato base o ad un reato autonomo.

Pene

L'art. 4 L. 110/1975 punisce il porto di coltello senza giustificato motivo con le pene dell'arresto da un mese ad un anno e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000. Se il fatto è lieve può essere irrogata la sola pena dell'ammenda.

La misura minima della pena a seguito di rito alternativo è quella di gg. 14 di arresto e lire 45.000 di ammenda. Solo lire 45.000 di ammenda se il fatto è lieve.

La pena può essere sostituita dalle sanzioni sostitutive di cui alla legge 689/1981.

Il porto di coltello in una riunione pubblica è punito con l'arresto da due a 18 mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000; la pena è raddoppiata se il coltello è usato al fine di commettere reati. Pena minima con rito alternativo è quella di gg. 27 di arresto e lire 90.000 di ammenda.

La Cass., ha affermato che nel caso in cui il porto è punibile solo con l'ammenda, trattandosi di fatto lieve, non è comunque consentita l'oblazione a norma dell'art. 162 c.p. L'affermazione è molto discutibile.